MODIFICAZIONI AL TESTO UNICO 17 LUGLIO 1910, N. 536, E UNIFICAZIONE DELLE NORME

Art. 22

Successione dell'avente causa

Le disposizioni contenute nei precedenti articoli si applicano anche nei casi di successione dell'avente causa dal titolare e da ogni altra persona che abbia comunque diritti sulla rendita oggetto dell'operazione domandata nonche' nei casi di svincolo, divisione o trasferimento delle rendite iscritte con vincolo di feudo, fidecommesso ed altrimenti, in favore dei successori, le quali siano divenute libere per effetto delle leggi abolitive di siffatti vincoli.

Versione in vigore dal 14 settembre 1957, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modificazioni al testo unico 17 luglio 1910, n. 536, e unificazione delle norme
Estremi	Legge 12 agosto 1957, n. 752
Titolo	III — Successioni
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1957

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modificazioni-al-testo-unico-17-luglio-1910-n-536-e-unificazione/art-22-successione-dell-avente-causa

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it